I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3910/91 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1991

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia e dell'Egitto (1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli accordi di cooperazione tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Repubblica democratica popolare d'Algeria (1), il Regno del Marocco (2), la Repubblica tunisina (3) e la Repubblica araba d'Egitto (4), dall'altro, completati dai protocolli addizionali a tali accordi (5) (6) (7) (8), prevedono l'apertura, da parte della Comunità, di contingenti tariffari comunitari di:

— 39 000 tonnellate e 98 000 tonnellate di patate di primizia del codice NC ex 0701 90 51 originarie rispettivamente del Marocco e dell'Egitto (periodo dal 1° gennaio al 31 marzo);

— 10 100 tonnellate e 4 200 tonnellate di cipolle, fresche o refrigerate, dei codici NC ex 0703 10 11, ex 0703 10 19 e ex 0709 90 90, originarie dell'Egitto (periodo dal 1° febbraio al 15 maggio) e del Marocco (periodo dal 15 febbraio al 15 maggio);

— 6 400 tonnellate di fagioli, freschi o refrigerati, del codice NC ex 0708 20 10, originari dell'Egitto (periodo dal 1° novembre al 30 aprile);

— 4 900 tonnellate di cipolle del codice NC 0712 20 00, originarie dell'Egitto;

— 110 000 tonnellate di mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi, del codice NC ex 0805 20, originari del Marocco (periodo dal 1° luglio al 30 giugno);

— 8 700 tonnellate di piselli e fagiolini, preparati o conservati, dei codici NC 2004 90 50, 2005 40 00 e ex 2005 59 00, originari del Marocco;

— 8 250 tonnellate e 4 300 tonnellate di polpe di albicocche del codice NC ex 2008 50 91, originarie rispettivamente del Marocco e della Tunisia;

— 15 000 tonnellate di succhi di arancia dei codici NC 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 11 91, 2009 11 99, 2009 19 11, 2009 19 19, 2009 19 91 e 2009 19 99, originarie del Marocco, di cui la quota dei succhi importati in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 2 l non deve superare 4 500 tonnellate;

— 200 000 ettolitri, 50 000 ettolitri e 50 000 ettolitri di taluni vini a denominazione d'origine dei codici NC ex 2204 21 25, ex 2204 21 29, ex 2204 21 35 e ex 2204 21 39, originari rispettivamente dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia;

considerando tuttavia che l'accordo di cooperazione con la Repubblica tunisina prevede che le preparazioni e le conserve di talune sardine dei codici NC ex 1604 13 10 e ex 1604 20 50, originarie della Tunisia, possano essere importate nella Comunità in esenzione da dazi doganali; che le modalità di tale regime devono essere fissate mediante scambio di lettere tra la Comunità e la Tunisia; che, poiché questo scambio di lettere non ha ancora avuto luogo, occorre prorogare sino al 31 dicembre 1992 il regime comunitario applicato nel 1991, per un quantitativo di 100 tonnellate;

considerando che per quanto riguarda i fagioli, freschi o refrigerati, originari dell'Egitto e per il periodo che va dal 1° novembre al 31 dicembre 1991 e per i minneolas, freschi, originari del Marocco e per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 1991, questi paesi terzi beneficiano di un dazio doganale meno elevato di quello della Spagna e del Portogallo; che è opportuno aprire i contingenti in questione per i periodi che vanno rispettivamente dal 1° gennaio al 30 aprile 1992 e dal 1° gennaio al 30 giugno 1992; che per tener conto del carattere stagionale delle importazioni di questi prodotti è opportuno fissare il volume dei suddetti contingenti in funzione delle importazioni tradizionali medie effettuate nel periodo in questione, ossia rispettivamente a 3 534 tonnellate e a 4 500 tonnellate;

considerando che, nei limiti di tali contingenti tariffari, i dazi doganali sono gradualmente soppressi negli stessi periodi e allo stesso ritmo di quelli previsti negli articoli 74, 243 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che, tuttavia, i rispettivi protocolli addizionali prevedono, per i vini con denominazione di origine, l'esenzione dai dazi dognali;

(1) GU n. L 263 del 27. 9. 1978, pag. 2.
(2) GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2.
(3) GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 2.
(4) GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 2.
(5) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 2.
(6) GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 17.
(7) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 36.
(8) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 11.

considerando che, nei limiti di tali contingenti tariffari, la Spagna e il Portogallo applicano i dazi calcolati in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 3189/88 del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con il Marocco [1], e del regolamento (CEE) n. 2573/87 del Consiglio, dell'11 agosto 1987, che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con l'Algeria, l'Egitto e la Tunisia [2]; che è opportuno quindi aprire i contingenti tariffari comunitari in questione per l'anno 1992;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2573/90 della Commissione, del 5 settembre 1990, relativo alla sospensione totale di taluni dazi doganali applicabili dalla Comunità a dieci alle importazioni dalla Spagna e dal Portogallo [3], di prodotti compresi nell'allegato II del trattato ha sospeso totalmente tutti i dazi a decorrere dal momento in cui i dazi doganali raggiungono un livello pari o inferiore al 2 %; che è opportuno applicare le stesse aliquote dei dazi alle importazioni di questi prodotti originari del Marocco, della Tunisia e dell'Egitto;

considerando che i vini con denominazione d'origine in questione sono sottoposti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento; che i vini in questione sono ammessi al beneficio di detto contingente a condizione che venga rispettato l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87 [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90 [5]; che i vini devono essere presentati in recipienti contenenti 2 litri o meno; che questi vini devono essere accompagnati da un certificato di denominazione d'origine conforme al modello figurante nell'allegato D dell'accordo o, in via derogativa, da un documento VI 1 o da un estratto VI 2 annotato in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85 [6];

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti; che occorre prendere le misure necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sul volume contingentale i quantitativi necessari corrispondenti alle importazioni realmente constatate; che questo modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei contingenti possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti sotto indicati, originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia e dell'Egitto, sono sospesi durante i periodi stabiliti ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a fronte di ciascuno di essi:

Numero d'ordine	Codice NC (a) (b)	Designazione delle merci	Origine	Volume del contingente (in t)	Dazio contingentale (in %)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.1115 09.1705	ex 0701 90 51	Patate di primizia, dal 1° gennaio al 31 marzo 1992	Marocco Egitto	39 000 98 000	0 0
09.1703 09.1127	ex 0703 10 11 ex 0703 10 19 ex 0709 90 90	Cipolle, comprese le cipolle selvatiche della specie Muscari comosum, fresche o refrigerate, dal 1° febbraio al 15 maggio 1992 per l'Egitto e dal 15 febbraio al 15 maggio 1992 per il Marocco	Egitto Marocco	10 100 hl 4 200 hl	4,3 4,8
09.1709	ex 0708 20 10	Fagioli (phaseolus spp.), freschi o refrigerati, dal 1° gennaio al 30 aprile 1992	Egitto	3 534 hl	4,7 min. ecu 0,7/100 kg/net
09.1701	0712 20 00	Cipolle secche, anche tagliate in pezzi o a fette, oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992	Egitto	4 900 hl	0

[1] GU n. L 287 del 20. 10. 1988, pag. 1.
[2] GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.
[3] GU n. L 243 del 6. 9. 1990, pag. 19.
[4] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[5] GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.
[6] GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 20.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.1125	ex 0805 20 90	Minneolas, freschi, dal 1° gennaio al 30 giugno 1992	Marocco	4 500	0
09.1201	ex 1604 13 10 ex 1604 20 50	Preparazioni e conserve di sardine, della specie Sardina pilchardus, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992	Tunisia	100	esenzione
09.1119	2004 90 50 2005 40 00 2005 59 00	Piselli (Pisum sativum) e fagiolini, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992	Marocco	8 700	3
09.1105 09.1203	ex 2008 50 91	Polpe di albicocche, senza aggiunta di alcole né di zucchero, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992	Marocco Tunisia	8 250 4 300	2,1 2,1
09.1123	2009 11 11 2009 11 19 2009 11 91 2009 11 99 2009 19 11 2009 19 19 2009 19 91 2009 19 99	Succhi di arancia, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992	Marocco	15 000	5,2 + AGR 5,2 2,3 + AGR 2,3 5,2 + AGR 5,2 2,3 + AGR 2,3
		di cui:			
09.1124	ex 2009 11 11 ex 2009 11 19 ex 2009 11 91 ex 2009 11 99 ex 2009 19 11 ex 2009 19 19 ex 2009 19 91 ex 2009 19 99	Succhi di arancia, in imballaggi di 2 litri o meno	Marocco	4 500	5,2 + AGR 5,2 2,3 + AGR 2,3 5,2 + AGR 5,2 2,3 + AGR 2,3
09.1001	ex 2204 21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39	Vini con le seguenti denominazioni di origine: Aïn Bessem-Boura, Médéa, coteaux du Zaccar, Dahra, coteaux de Mascara, monts du Tessalah, coteaux des Tlemcen, con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol o meno e presentati in recipienti contenenti due litri o meno, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992	Algeria	200 000 hl	esenzione
09.1107	ex 2204 21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39	Vini a denominazione d'origine con i nomi seguenti: Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale al 15 % vol e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a due litri dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992	Marocco	50 000 hl	esenzione
09.1205	ex 2204 21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39	Vini con le seguenti denominazioni di origine: Coteaux de Teboura, Coteaux d'Utique, Sidi-Salem, Kelibi, Thibar, Mornag, grand cru Mornag, con gradazione alcolica effettiva non superiore al 15 % vol e presentati in recipienti contenenti due litri o meno, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992	Tunisia	50 000 hl	esenzione

(a) Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione delle merci sono da considerarsi unicamente indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nell'ambito di questa tabella, dall'applicazione dei codici NC. Laddove il codice NC è preceduto da «ex», lo schema preferenziale è determinato sia dall'applicazione del codice NC, sia dalla relativa descrizione.

(b) I codici Taric figurano nell'allegato II.

Nei limiti di tali contingenti tariffari, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano i dazi calcolati in conformità delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CEE) n. 3189/88 e (CEE) n. 2573/87.

2. I vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento.

L'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87 deve essere rispettato perché i vini in questione possano beneficiare di detti contingenti tariffari.

3. All'importazione, ciascun vino con denominazione di origine in questione deve essere accompagnato da un certificato di denominazione d'origine rilasciato dalla competente autorità algerina, marocchina o tunisina, conformemente al modello allegato al presente regolamento, o in via derogativa da un documento VI 1 o da un estratto VI 2 annotato in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurarne la gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio preferenziale per prodotti oggetto del presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo dei quantitativi corrispondenti a questi fabbisogni.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nei volumi contingentali.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione in merito ai prelievi effettuati.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente nella misura in cui il saldo del volume contingentale lo consente.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché venga osservato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. DANKERT

ALLEGATO I

1. المصدر — Exporter — Exportateur :	2. الرقم — Number — Numéro :	00000
	3. (Name of authority guaranteeing the designation of origin — Nom de l'organisme garantissant la dénomination d'origine)	
4. المرسل اليه — Consignee — Destinataire :		
	5. شهادة التسمية الاصلية **CERTIFICATE OF DESIGNATION OF ORIGIN** **CERTIFICAT D'APPELLATION D'ORIGINE**	
6. وسيلة النقل — Means of transport — Moyen de transport :		
	7. (Designation of origin — Nom de la dénomination d'origine)	
8. مكان الاقراغ — Place of unloading — Lieu de déchargement :		

9. الانواع والارقام ، عدد ونوع الطرود — Marks and numbers, number and kind of packages — Marques et numéros, nombre et nature des colis :	10. الوزن الخام Gross weight Poids brut	11. لمترات Litres Litres

12. لمترات (بالحروف) — Litres (in words) — Litres (en lettres) :

13. تأشيرة الهيئة المرسلة — Certificate of the issuing authority — Visa de l'organisme émetteur :

14. تأشيرة الجمارك — Customs stamp — Visa de la douane :	(See the translation under No 15 — Voir traduction au n° 15)

15. We hereby certify that the wine described in this certificate is wine produced within the wine district of ..... and is considered by Algerian/Morrocan/Tunisian legislation as entitled to the designation of origin.
The alcohol added to this wine is alcohol of vinous origin.

Nous certifions que le vin décrit dans ce certificat a été produit dans la zone de ..... et est reconnu, suivant la loi algérienne/marocaine/tunisienne comme ayant droit à la dénomination d'origine.
L'alcool ajouté à ce vin est de l'alcool d'origine vinique.

16. (1)

يحتفظ بهذه الخانة لبيانات اخرى من الدولة المصدرة

(1) Space reserved for additional details given in the exporting country.

(1) Case réservée pour d'autres indications du pays exportateur.

ALLEGATO II

Codici Taric

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric
09.1115 09.1705	ex 0701 90 51	0701 90 51 * 10 0701 90 51 * 20
09.1703	ex 0703 10 11 ex 0703 10 19 ex 0709 90 90	0703 10 11 * 10 0703 10 11 * 20 0703 10 11 * 30 0703 10 19 * 91 0703 10 19 * 92 0703 10 19 * 93 0709 90 90 * 51 0709 90 90 * 52 0709 90 90 * 53 0709 90 90 * 54
09.1127	ex 0703 10 11 ex 0703 10 19 ex 0709 90 90	0703 10 11 * 20 0703 10 11 * 30 0703 10 19 * 92 0703 10 19 * 93 0709 90 90 * 52 0709 90 90 * 53 0709 90 90 * 54
09.1709	ex 0708 20 10	0708 20 10 * 41 0708 20 10 * 49
09.1125	ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	0805 20 10 * 31 0805 20 10 * 33 0805 20 30 * 31 0805 20 30 * 33 0805 20 50 * 31 0805 20 50 * 33 0805 20 70 * 31 0805 20 70 * 33 0805 20 90 * 51 0805 20 90 * 53
09.1125	ex 0805 20 90	0805 20 90 * 11 0805 20 90 * 15 0805 20 90 * 16 0805 20 90 * 17 0805 20 90 * 18

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric
09.1201	ex 1604 13 10 ex 1604 20 50	1604 13 10 * 10 1604 20 50 * 11
09.1105 09.1203	ex 2008 50 91	2008 50 91 * 20
09.1124	ex 2009 11 11 ex 2009 11 19 ex 2009 11 91 ex 2009 11 99 ex 2009 19 11 ex 2009 19 19 ex 2009 19 91 ex 2009 19 99	2009 11 11 * 10 2009 11 19 * 10 2009 11 91 * 10 2009 11 99 * 10 2009 11 99 * 91 2009 19 11 * 10 2009 19 19 * 10 2009 19 91 * 10 2009 19 99 * 10
09.1001	ex 2204 21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39	2204 21 25 * 92 2204 21 29 * 91 2204 21 35 * 92 2204 21 39 * 91
09.1107	ex 2204 21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39	2204 21 25 * 91 2204 21 29 * 92 2204 21 35 * 91 2204 21 39 * 92
09.1205	ex 2204 21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39	2204 21 25 * 93 2204 21 29 * 93 2204 21 35 * 93 2204 21 39 * 93
09.1003 09.1129 09.1209	ex 2204 21 29 ex 2204 21 39 ex 2204 29 29 ex 2204 29 39	2204 21 29 * 95 2204 21 29 * 96 2204 21 39 * 94 2204 21 39 * 95 2204 21 39 * 96 2204 29 29 * 91 2204 29 39 * 93